



Circolare n° 11/2020

## BONUS 100 EURO per lavoratori in sede

*Questo Studio rende noto le seguenti novità:*

L'art.63 del D.L. 17/03/2020, n. 18 prevede l'erogazione di un premio di importo netto pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati – con reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno 2019 non superiore a 40.000 euro - che abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede aziendale nel mese sopra citato, è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta, a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; la somma, inoltre, non concorre alla formazione del reddito.

In merito a tale premialità, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 17/E del 31/03/2020, la Circolare 8/E del 03/04/2020 e la risoluzione 18/E del 09/04/2020: più in particolare, gli ultimi due atti hanno definito contorni e modalità applicative della misura premiale, specie con riferimento agli aspetti più controversi.

### CALCOLO DEI GIORNI

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto attività lavorativa per assenze di varia natura (ferie, malattia, permessi retribuiti e non, congedi etc...) nonché per tutte le giornate di lavoro svolte in telelavoro o in modalità di smart working: si ritiene corretto, invece, riconoscere il premio anche nel caso di lavoratori che abbiano prestato attività alternando modalità agile e lavoro in sede nella medesima giornata. L'Agenzia ha anche chiarito che è possibile utilizzare un duplice criterio di determinazione dell'importo spettante: il rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili oppure – più semplicemente - il rapporto tra i giorni di presenza (in sede) effettivamente lavorati e quelli lavorabili. Il risultato di tali operazioni (tra loro alternative) andrà poi moltiplicato per i 100 euro.

### LAVORATORI PART-TIME

Per il calcolo del premio erogabile non dovrà essere fatta alcuna differenza tra i lavoratori in base all'orario di lavoro (full time e part time). Si noti, comunque, che – fermo il limite massimo di 100 euro - nel caso di lavoratori con più contratti a tempo parziale, sarà necessario che il lavoratore stesso individui il sostituto d'imposta che dovrà erogare il premio: a tal fine, sarà necessaria una dichiarazione da parte del soggetto interessato in merito ai giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

### LAVORATORI IN TRASFERTA

Nel caso di lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa in trasferta, si dovrà tenere conto anche di tali giornate per il calcolo del premio.

### RAPPORTI CESSATI NEL MESE DI MARZO

Qualora il lavoratore, durante il mese di riferimento per la maturazione del premio (marzo), abbia cessato il rapporto di lavoro, l'azienda dovrà proporzionare il premio al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro, prima della cessazione stessa.

### REDDITO ANNO PRECEDENTE

Come detto, i lavoratori dipendenti, per beneficiare del premio, non devono aver ricevuto nell'anno 2019, quale reddito da lavoro dipendente, un importo superiore ai 40mila euro: nel computo rientrano esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio, i premi di risultato detassati).

Diviene, dunque, necessario predisporre e fornire un modello di autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) a ogni dipendente che dovrà dichiarare:

- l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2019, specie qualora quest'ultimo abbia lavorato anche presso altri datori di lavoro nel periodo di riferimento (ad esempio, perché assunto in corso d'anno ovvero perché è un lavoratore a part-time);
- la sussistenza o meno di eventuali altri rapporti di lavoro: nel caso di sussistenza, il lavoratore dovrà anche dichiarare da quale sostituto d'imposta desidera ricevere il premio e fornire, eventualmente, i dati necessari per il calcolo della somma premiale.

La mancanza di tali dichiarazioni – a parere di chi scrive - dovrà essere considerata ostativa al riconoscimento del premio stesso.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

**@mail:** giulia.ulivi@studioulivi.it

**Tel:** 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

**@mail:** camilla.ulivi@studioulivi.it

**Tel:** 333.3609839

**@mail:** info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489